



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE

DI TARANTO

SEZIONE 4

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	<u>OCCHINEGRO</u>	<u>RICCARDO</u>	Presidente
<input type="checkbox"/>	<u>GARGANO</u>	<u>SAVERIO</u>	Relatore
<input type="checkbox"/>	<u>CRISTOFARO</u>	<u>NICOLA</u>	Giudice
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n° [redacted]  
depositato il 07/03/2002

- avverso AVVISO DI RETTIFICA n° [redacted] 1996  
contro AGENZIA ENTRATE I.V.A. TARANTO


proposto dal ricorrente:

[redacted] GAETANO

[redacted] 74020 SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE TA

difeso da:

MONTANARO DR. VITO  
C.SO UMBERTO 150 74100 TARANTO TA



SEZIONE

N° 4

REG.GENERALE

N° [redacted]

UDIENZA DEL

01/10/2010

ore 09:30

SENTENZA

N°

626-4-11

PRONUNCIATA IL:

1 OTT 2010

DEPOSITATA IN  
SEGRETARIA IL

26-8-11

Il Segretario

DR. SSA A.M. RIZZATO

RGR. ██████████ GAETANO

Viene proposto ricorso contro l'avviso di rettifica n. ██████████ con il quale l'Ufficio IVA di Taranto per l'anno 1996 rettifica quanto dichiarato per la propria attività in base alla metodologia dei "parametri" e richiede le conseguenti imposte IVA ed accessori.

Il ricorrente contesta l'attività dell'ufficio per essere fondata sull'utilizzo dei DCPM già di per sé illegittimi per essere stati emanati senza l'acquisizione dell'obbligatorio parere del Consiglio di Stato e per aver, soltanto con tali DCPM l'ufficio ricostruito il reddito senza tenere conto di nessun ulteriore elemento. Sottolinea ancora il ricorrente essere l'atto notificato privo di motivazione perché in esso si fa solo menzione dei parametri e mancando l'iter logico giuridico utilizzato per la richiesta in netto dispregio al disposto della legge 241-90 e dal più recente Statuto dei diritti del Contribuente, l'atto stesso, non potendo produrre alcun effetto, deve essere dichiarato nullo.

Insiste il ricorrente per la congruità dei redditi dichiarati, congruità che non può essere scalfita dalla semplice applicazione parametrica e che andava supportata da inconfutabili prove da parte dell'Agenzia.

Per il merito il ricorrente segnala che per l'anno esaminato e per la sua attività di autotrasportatore di merci su strada ha documentato per aver eseguito trasporti tra località vicine per cantine sociali e cooperative di produzione e di aver applicato notevoli sconti alle tariffe per ragioni di concorrenza.

Conclude il ricorrente chiedendo l'annullamento dell'avviso di rettifica opposto con vittoria di spese ed onorari.

E' costituito l'ufficio II.DD di Taranto che in proprie deduzioni scritte precisa la piena legittimità del suo operato ed insiste per la conferma dei propri atti con rigetto del ricorso e condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite.

Alla pubblica udienza odierna per il ricorrente è presente il dr. Vito Montanaro che si riporta al ricorso ed insiste per l'accoglimento delle proprie tesi. Per l'Agenzia delle Entrate è presente il dr. Carmine Loscialpo che si riporta agli atti del proprio ufficio e ne chiede la conferma.

Esaminati gli atti nella camera di consiglio odierna, la Commissione osserva che in effetti nella pagina "motivazioni dell'accertamento" si rileva che l'unico motivo che l'Agenzia annota a giustificazione della propria ripresa è il rinvio alle note tecniche e metodologiche ed alle tabelle allegate ai D.P.C.M. 29-1-1996 e D.P.C.M. 27-3-1997.

In questo contesto si deve ricordare che in realtà il D.P.C.M. 29-1-1996 fu assunto in palese violazione del 4° comma-art.17-L.400/1988 non essendo stato mai assunto sullo stesso, il parere del Consiglio di Stato, parere che doveva essere sottoposto al visto della Corte dei Conti e successivamente pubblicato su Gazzetta ufficiale. E' evidente la nullità dei citati D.P.C.M., nullità che



Rgr. [redacted] / 02 f-2r

travolge tutti gli atti successivi ad essi collegati e con essi l'atto di accertamento oggi in esame.

Va per altro condivisa la segnalata mancanza di motivazione dell'avviso di accertamento perché in esso nulla è stato detto oltre al semplice riferimento ai parametri. Ricorda la Commissione che per gli atti della pubblica amministrazione, la motivazione è obbligatoria e deve chiaramente esprimere le ragioni di fatto e le ragioni giuridiche che hanno convinto l'Amministrazione ad eseguire la richiesta e quanto espresso si deve poter facilmente comprendere. Nell'atto de quo, giacché il semplice riferimento ai citati D.P.C-M. non può esaurire anche le ragioni relative alla motivazione, nulla di tutto ciò si appalesa con la conseguenza che l'atto è viziato sul nascere da nullità insanabile e non può produrre alcun effetto giuridico, e nello stesso contesto va segnalato che il maggior reddito non ha ottenuto alcuna prova concreta da parte dell'Agenzia.

Ritiene in oltre la Commissione essere valide e condivisibili le argomentazioni del ricorrente in ordine alla riduzione dei ricavi dell'anno per aver eseguito solo trasporti tra comuni vicini e per aver applicato notevoli sconti tariffari per ragioni di concorrenza, ragioni che dimostrano la correttezza dei redditi dichiarati e nel contempo la infondatezza del reddito parametrico.



Per tutto quanto detto, assorbente per quant'altro esposto agli atti, devono essere accolte le richieste del ricorrente e censurato l'operato dell'Amministrazione Finanziaria.

L'importanza della materia costituisce valido motivo per compensare interamente tra le parti le spese di questo giudizio.

P. Q. M.

La Quarta Sezione della Commissione Tributaria Provinciale di Taranto, definitivamente pronunciando, così provvede:

- ==in accoglimento del ricorso, annulla l'avviso di rettifica impugnato;
- ==compensa le spese.

Così deciso il giorno 1-10-2010

IL GIUDICE RELATORE  
(Saverio Gargano)

IL PRESIDENTE  
(Riccardo Occhinegro)